

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, CECCATO e SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

Riordinamento dei corpi della Croce rossa italiana
ausiliari delle Forze armate dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - La Croce rossa italiana è sorta, tra le primissime al mondo ed in armonia con analoghe iniziative di altri paesi, come espressione dell'intento di venire incontro ad esigenze di carattere umanitario; essa gode, pertanto, di una posizione internazionalmente rilevante come istituzione «ausiliaria» del Comitato internazionale della Croce rossa.

È da rilevare, alla base della struttura della nobile istituzione, lo speciale ordinamento dell'ente valevole per il tempo di guerra, che si estrinseca in una vasta e molteplice attività di soccorso e di assistenza sanitaria sia alle unità combattenti che alle popolazioni civili, ai prigionieri ed agli internati dei conflitti armati.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, che ha dettato norme per il riordinamento della Croce rossa italiana, ha confermato - ma senza possibilità di adeguato sviluppo - i compiti originari affidati da oltre un secolo al Corpo militare della Croce rossa italiana ed al Corpo delle infermiere volontarie per i servizi ausiliari delle Forze armate.

Tali compiti possono essere così sintetizzati:

sgombero e cura dei feriti e malati di guerra in caso di conflitti armati;

svolgimento dei compiti di soccorso sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

disimpegno del servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

L'affidamento di tali compiti prevalenti alla Croce rossa, è derivato dalle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, rese esecutive dal Governo italiano con legge del 27 ottobre 1951, n. 1739.

Le medesime norme originarie, stabiliscono che la Croce rossa italiana fin dal tempo

di pace deve provvedere alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture sanitarie ausiliarie delle Forze armate, necessari per garantire l'espletamento dei suddetti servizi per il tempo di guerra e d'emergenza.

Tale principio risulta chiaramente affermato fin dalle prime conferenze internazionali di Croce rossa (Risoluzione III della seconda conferenza internazionale - Berlino 1869; Risoluzione XII della settima conferenza internazionale - Pietroburgo 1902). Si rammenta che alle conferenze internazionali partecipano oltre alle società nazionali di Croce rossa e agli organismi internazionali della Croce rossa, anche i rappresentanti dei Governi firmatari delle convenzioni di Ginevra.

Le strutture, i materiali, il personale sanitario, predisposti per i servizi del tempo di guerra, durante il tempo di pace devono essere suscettibili - per ovvii ed evidenti motivi di opportunità e di economia - di utilizzazione alternativa e ciò avviene, sia per esigenze connesse a missioni umanitarie all'estero, sia in occasione di catastrofi naturali e pubbliche calamità nel quadro del concorso previsto dall'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

In conclusione ed in particolare, tali servizi dei Corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate appaiono collegati: con le funzioni di soccorso sanitario di massa in caso di guerra e per pubbliche calamità, con le funzioni preparatorie in tempo di pace, nonché con le funzioni di intervento umanitario in sede internazionale.

In tale contesto, questa proposta di legge tende da un lato ad una più snella e funzionale ristrutturazione dell'organizzazione umanitaria di emergenza di competenza del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie per i servizi ausiliari delle Forze armate; dall'al-

tro, mira alla definizione di una giusta sistemazione in ruolo del personale militare della Croce rossa italiana addetto ai servizi ausiliari delle Forze armate suddetti che, pur trovandosi di fatto in servizio continuativo, continua ad essere escluso, senza alcun motivo dai provvedimenti di riordinamento fin'ora adottati, i quali non contemplano alcun elemento migliorativo in ordine alla condizione del personale militare della organizzazione.

I militari della Croce rossa italiana, infatti, pur essendo richiamati o trattenuti in servizio anche da molti anni, ricevono lo stesso trattamento riservato ai colleghi che si trovano nelle posizioni di congedo o di complemento, con carattere precario e, quindi, senza copertura giuridica e previdenziale.

Al riguardo, inoltre, è da tenere presente che l'anzidetto personale è stato escluso dai provvedimenti che nel tempo sono stati adottati per rendere regolari le posizioni degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento. In particolare, la stessa esclusione si evince per la mancata estensione della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Titolo IV - Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), nonché delle norme di «stabilizzazione» dei sottufficiali.

Non è accettabile ed è palesemente anticostituzionale l'esistenza nell'ambito della Croce rossa italiana di una categoria di militari di livello «inferiore», soggetta dopo molti anni di servizio a ricollocamenti immediati in congedo e privata, persino, della possibilità di fruire della liquidazione di fine servizio decurtata del 50 per cento rispetto ai pari grado delle Forze armate.

Il Corpo militare della Croce rossa italiana si articola nei seguenti ruoli:

- 1) ufficiali medici;
- 2) ufficiali commissari;
- 3) ufficiali farmacisti;
- 4) ufficiali contabili;
- 5) ufficiali cappellani;
- 6) sottufficiali di varie categorie;
- 7) militari di truppa.

La legge che regola lo stato, l'avanzamento e il trattamento economico del personale di detto Corpo (regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484) determina, tra l'altro, l'inquadramento del Corpo medesimo secondo una struttura gerarchica che trova corrispondenza in quella delle Forze armate. Infatti l'articolo 3 del vigente regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e la relativa tabella dei gradi militari, riporta nella scala gerarchica la corrispondenza tra i vari gradi del Corpo militare della Croce rossa italiana.

Inoltre la nomina ad ufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana viene effettuata, come le promozioni al grado superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa e registrato alla Corte dei conti, in modo analogo a quanto viene praticato per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato (articolo 9 del regio decreto del 10 febbraio 1936, n. 484).

L'ufficiale e il sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana assumono con l'arruolamento lo «status militare» per effetto degli articoli 29, 30, 31, 32, e 249 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484.

Detto personale, infatti, è soggetto al regolamento di disciplina militare ed al codice penale militare ad eccezione dei cappellani militari, nei casi previsti dalla legge.

In base alla normativa vigente il Corpo, per le proprie esigenze operative e addestrative, effettua periodici richiami in servizio di personale che presta la propria attività in uniforme militare e con distintivi di grado, secondo il regolamento sulle uniformi dell'Esercito.

Il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, peraltro, sono regolamentati da obsolete normative, in una situazione di vera confusione giuridica. Solo l'approvazione da parte del Parlamento del presente provvedimento legislativo potrà sanarla con un giusto riconoscimento ai benemeriti Corpi mi-

litari, più volte decorati e con una meritata soddisfazione a tutto il personale volontario da cui essi sono costituiti.

Si tratta di una situazione anomala che incide non solo sui principi morali, sociali e giuridici, ma anche sull'efficienza di un Corpo cui è affidato un ruolo di primaria importanza anche nel quadro delle esigenze connesse allo sviluppo delle operazioni di difesa civile, in stretto legame con il benemerito Corpo delle infermiere volontarie.

È indispensabile, pertanto, pervenire con urgenza ad un aggiornamento della posizione del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie.

Aggiornamento prevalentemente normativo ed il cui contenuto onere finanziario, comunque, trova copertura negli stanziamenti in atto erogati per i servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate.

A ciò provvede la presente proposta di legge che mira, appunto, a soddisfare tale esigenza di prevalente interesse nazionale, ma anche umana e sociale dei militari di ogni grado della Croce rossa italiana nell'ambito del riordinamento di quel Corpo militare, costituito da volontari dedicati alla più umanitaria delle missioni, sempre a fianco, insieme alle infermiere volontarie, delle Forze armate all'insegna dei più elevati ideali di solidarietà.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SERVIZI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1.

(Compiti commessi dalla normativa internazionale)

1. Per l'assolvimento dei compiti umanitari di emergenza commessi dalla normativa internazionale di interesse della Difesa, le Forze armate si avvalgono del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie per l'impiego nel campo sanitario quali ausiliari, in concorso all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. In tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, la Croce rossa italiana deve contribuire allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati ed allo svolgimento dei compiti di soccorso sanitario connessi all'attività di difesa civile; contribuisce, altresì, al servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

3. La misura, nonché la concreta organizzazione fin dal tempo di pace dei servizi della Croce rossa italiana per il tempo di guerra, sono determinate dal Ministero della difesa.

4. In osservanza della normativa internazionale di cui al comma 1, l'Associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria alla preparazione del personale, dei materiali, dei mezzi e delle infrastrutture di pertinenza dei Corpi suddetti, ai quali Corpi, materiali, mezzi ed infrastrutture restano vincolati sotto il controllo del Ministero della difesa al fine di assicurare costantemente la

efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.

5. Nei confronti del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, nonchè ogni altra norma particolare non incompatibile con la presente legge.

6. L'utilizzazione del personale militare della Croce rossa italiana è indirizzata all'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 2.

(Organizzazione dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate)

1. I servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, per i fini di cui al precedente articolo 1 sono assolti dal Corpo militare della Croce rossa italiana con propria organizzazione autonoma nell'ambito della istituzione, alle dipendenze di vertice del presidente generale. Tale organizzazione, oltre agli organi centrali e territoriali stabili propri della struttura ordinaria continuativa, prevede una struttura mobile e territoriale mobilitabile, articolata come previsto dai commi 2 e 3.

2. La struttura sanitaria mobile mobilitabile del Corpo militare della Croce rossa italiana è costituibile in raggruppamenti, gruppi e reparti sanitari mobili: ospedali da campo, nuclei chirurgici campali, ambulanze attendate o accantonabili; posti di soccorso attendati o accantonabili; treni e navi ospedale; stazioni campali di decontaminazione; autoreparti sanitari; unità di potabilizzazione; formazioni mobili minori.

3. La struttura sanitaria territoriale mobilitabile del Corpo militare della Croce rossa italiana è costituibile come segue: comandi sanitari militari territoriali (centrali, regionali, provinciali); reparti e formazioni di primo soccorso e di bonifica umana; ospedali di prima cura e smistamento; ospedali di cura specializzata; centri di emergenza ed assistenziali; reparti deposito autoparchi;

magazzini di mobilitazione e di rifornimento; unità addestrative e logistiche minori.

4. Nella totalità dei reparti e delle formazioni del Corpo militare della Croce rossa italiana in cui necessiti lo svolgimento di attività infermieristiche, trovano inserimento organico le infermiere volontarie.

5. La croce di anzianità prevista per il personale militare della Croce rossa italiana e per le infermiere volontarie dall'articolo 26 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita in prima concessione al dodicesimo anno di anzianità.

Art. 3.

(Organi centrali dei Corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate)

1. Gli organi centrali dei servizi dell'Istituzione ausiliari delle Forze armate, sono costituiti dall'ispettorato superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana e dall'ispettorato nazionale infermiere volontarie, che dipendono direttamente dal presidente generale dell'Istituzione.

2. Il tenente generale ispettore, scelto tra i maggiori generali della Croce rossa italiana, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il presidente generale. L'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il presidente generale.

3. Ai fini di cui all'articolo 7 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, alla ispettrice nazionale delle infermiere volontarie è riconosciuta la assimilazione al rango di tenente generale della Croce rossa italiana.

Art. 4.

(Struttura territoriale e operativa dei Corpi ausiliari delle Forze armate - Centri di mobilitazione e settori operativi militari)

1. Sovraintendono all'organizzazione militare territoriale della Croce rossa italiana i

Centri di mobilitazione della Croce rossa italiana, per l'assolvimento dei compiti di pertinenza dei servizi dell'Istituzione ausiliari delle Forze armate ad essi demandati dalla legge.

2. I Centri di mobilitazione della Croce rossa italiana hanno sede corrispondente a quella dei Comandi di regione militare dell'esercito ed eventualmente dei Comandi di grandi unità o dei Comandi militari di zona. Essi dipendono direttamente dall'Ispettorato superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana. Assumono, a seconda dei casi, la denominazione di: Centri di mobilitazione della Croce rossa italiana di regione militare o di Centri di mobilitazione della Croce rossa italiana di zona militare; restando questi ultimi alle dipendenze del rispettivo Centro di mobilitazione di regione militare.

3. Ai fini di inquadramento e coordinamento operativo dell'apparato di emergenza, la struttura del Corpo militare della Croce rossa italiana è ripartita in comandi di settori operativi militari della Croce rossa italiana che assicurano anche il compito del collegamento operativo con i corrispondenti Comandi delle Forze armate.

4. Il presidente generale, con propria ordinanza emanata su proposta dell'ispettore superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana, stabilisce l'ordinamento dei Centri di mobilitazione e dei settori operativi militari della Croce rossa italiana determinandone le relative competenze territoriali in analogia a quelle della corrispondente organizzazione dell'esercito.

5. Alle cariche di presidente di Centro di mobilitazione nella Croce rossa italiana, di vice presidente e di delegato al personale militare dei Centri di mobilitazione, con provvedimento del presidente generale su proposta dell'ispettore superiore del Corpo militare, vengono nominati in via ordinaria ufficiali generali o superiori della Croce rossa italiana delle categorie in congedo, i quali dipendono per le attribuzioni relative a tali cariche dall'ispettore superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana.

6. Le cariche di cui al comma 5 sono gratuite ed ai titolari delle stesse si applica il

disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

Art. 5.

(Dipendenza operativa dagli Stati Maggiori)

1. Le disposizioni per la mobilitazione, l'approntamento e l'impiego per i corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, nonché le direttive e le istruzioni preliminari connesse, sono impartite dallo stato maggiore della Difesa o dagli stati maggiori di Forza armata direttamente interessati, che ne danno notizia al Ministro della difesa.

2. Il presidente generale dell'Istituzione, o chi legalmente esercita le funzioni in sua vece, è tenuto a dare immediata e completa esecuzione alle disposizioni di cui al comma 1 attraverso l'ispettore superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana e l'ispettrice nazionale delle infermiere volontarie.

Art. 6.

(Ruoli del personale militare della Croce rossa italiana)

1. I ruoli del personale militare della Croce rossa italiana di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riordinati mediante riduzione delle categorie degli ufficiali della Croce rossa italiana nelle seguenti: medici; commissari (servizi); chimico-farmacisti; cappellani. La categoria contabili è soppressa ed i relativi appartenenti transitano nella categoria commissari, con l'osservanza di quanto disposto dal successivo articolo 22.

2. Il ruolo normale - mobile e di riserva - comprende il personale militare volontario della Croce rossa italiana esente da obblighi verso le Forze armate o anche soggetto a tali obblighi, purchè delle categorie in congedo, nei limiti e con le condizioni determinati secondo le esigenze

dal Ministro della difesa con apposito decreto.

3. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883.

4. Non è consentito l'accesso ai gradi di ufficiale della Croce rossa italiana per coloro che siano tenuti all'assolvimento degli obblighi di leva prima di tale assolvimento, salvo che siano stati definitivamente esentati da tali obblighi.

5. Al fine di assicurare in tempo di pace il costante ed ordinario funzionamento della struttura di emergenza per pubbliche calamità e di mobilitazione del Corpo militare della Croce rossa italiana, nell'ambito del ruolo normale di cui al comma 2, è costituito un contingente di personale, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, con le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.

6. Il ruolo speciale, ove il Ministro della difesa lo ritenga necessario e con modalità da determinare con decreto dello stesso Ministro della difesa, è destinato ad accogliere in tempo di guerra in caso di mobilitazione delle Forze armate, e limitatamente alla durata di essa, i volontari civili dell'Associazione, volontari del soccorso e giovani pionieri, non aventi obblighi militari verso le Forze armate.

7. Il ruolo transitorio comprende il personale integrativo fornito ai fini di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 370, nei limiti di età e con i requisiti di grado, di categorie e specializzazioni determinati con decreto del Ministro della difesa, anche in deroga a quelli previsti dall'articolo 1 della citata legge.

Art. 7.

(Contingente in servizio permanente effettivo)

1. Il contingente in servizio permanente effettivo di ufficiali e sottufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 6 è costituito complessivamente

di duecentottantacinque elementi, con i gradi di cui alla tabella annessa alla presente legge.

2. Al personale del contingente di cui al comma 1, per il quale è costituito rapporto militare di impiego con la Croce rossa italiana, è attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale del personale militare di pari grado delle Forze armate in servizio permanente, in quanto applicabile.

3. Al contingente in servizio permanente effettivo possono accedere, mediante concorso ai gradi iniziali per titoli ed esami, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana.

4. La copertura del relativo onere finanziario è assicurata nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26.

5. L'avanzamento per il personale del contingente di cui al comma 1 resta disciplinato dalle norme del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379, in ossequio alla disposizione che gli scrutini per le promozioni degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo militare debbono avere luogo con precedenza assoluta rispetto ai pari grado di complemento della Croce rossa italiana aventi pari anzianità e mediante iscrizione apicale nei rispettivi quadri di avanzamento.

6. Per gli ufficiali dichiarati prescelti per l'avanzamento, che non troverebbero collocazione per mancanza di posti nell'organico previsto nel grado superiore per il personale in servizio permanente, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 107 e successivi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883.

7. I sottufficiali prescelti per l'avanzamento, che non possono conseguire la promozione per mancanza di posti in organico nel contingente in servizio permanente effettivo, permangono nel grado rivestito fino al verificarsi della relativa vacanza. Ove nel frattempo detti sottufficiali raggiungano i

limiti di età per la cessazione dal servizio, conseguono la promozione il giorno precedente a quello di collocamento in congedo.

8. L'ufficiale della Croce rossa italiana cessa dal servizio permanente al compimento dell'età prevista per il trasferimento nella riserva dall'articolo 40 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484.

9. Per il tenente generale si applicano gli stessi limiti di trasferimento nella riserva previsti per i maggiori generali.

10. I sottufficiali della Croce rossa italiana cessano dal servizio permanente al compimento del sessantacinquesimo anno di età se marescialli o del cinquantottesimo anno di età se rivestono il grado di sergenti maggiori o sergenti.

11. Per gli ufficiali della Croce rossa italiana che dal servizio permanente transitano nella riserva si applicano le norme di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

12. Gli ufficiali superiori ed inferiori della Croce rossa italiana provenienti dal servizio permanente effettivo permangono nella riserva fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, data nella quale vengono collocati in congedo assoluto.

13. Analogamente a quanto previsto dal comma 12, i marescialli della Croce rossa italiana provenienti dal servizio permanente permangono a disposizione per i servizi territoriali fino al settantacinquesimo anno di età, data nella quale sono collocati in congedo assoluto.

Art. 8.

(Accesso dei volontari delle Forze armate)

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dell'Aeronautica militare, congedati senza demerito, possono accedere quali graduati nel servizio continuativo nel Corpo militare della Croce rossa italiana mediante concorso per titoli, nella misura del 70 per cento dei posti di cui alla tabella organica allegata alla presente legge.

Art. 9.

(Commissione centrale per il personale militare)

1. La Commissione centrale del personale militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è integrata con un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

Art. 10.

(Progressione nei gradi degli ufficiali della Croce rossa italiana)

1. La progressione nei gradi degli ufficiali della Croce rossa italiana dei diversi ruoli, sia in servizio permanente effettivo che di complemento, è modificata come segue: per i farmacisti, fino al grado di colonnello, con l'osservanza analogica delle norme di avanzamento previste dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379, per gli ufficiali medici della Croce rossa italiana; per i commissari non laureati, con avanzamento a scelta di cui al medesimo decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379, fino al grado di tenente colonnello; per i cappellani, fino a primo cappellano capo, assimilato a maggiore. Il grado di maggiore generale della Croce rossa italiana di cui al secondo comma dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, si intende previsto, rispettivamente, per ciascuna delle categorie dei medici e commissari del Corpo stesso.

Art. 11.

(Adempimenti selettivi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali)

1. Elemento determinante per l'avanzamento a scelta degli ufficiali della Croce rossa italiana, oltre al concorso dei titoli espressamente richiesti dalla legge, è il contestuale possesso «in modo spiccato» dei re-

quisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore. La presenza di tali requisiti deve emergere, oltre che dai titoli professionali, dalla valutazione dei servizi effettivamente prestati nel Corpo.

2. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, pertanto, possono essere scrutinabili per l'avanzamento a scelta solo a condizione che dai servizi militari resi risulti inequivocabilmente il possesso «in modo spiccato» dei requisiti di cui al comma 1.

3. Per gli ufficiali in possesso di anzianità pregresse, immessi nel Corpo con riconoscimento di grado, l'anzianità da attribuire a seguito di promozione a scelta non può in nessun caso essere antecedente al servizio effettivamente prestato nel Corpo. Esclusivamente tale servizio effettivo può essere preso a base per la valutazione degli speciali requisiti di cui al comma 1.

4. L'avanzamento a scelta si effettua, previa valutazione degli iscritti nel quadro di avanzamento, in apposita graduatoria di merito.

Art. 12.

(Immissione nella categoria medici e farmacisti degli ufficiali della Croce rossa italiana dei laureati in medicina e farmacia)

1. È esteso al Corpo militare della Croce rossa italiana il disposto dell'articolo 53, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113. In conseguenza, gli ufficiali della Croce rossa italiana a qualsiasi categoria appartenenti, esclusi i cappellani, forniti del prescritto titolo per l'esercizio della professione di medico o farmacista, sono immessi d'ufficio nelle categorie medici o farmacisti, con il proprio grado di anzianità.

2. L'ufficiale che rivesta un grado superiore a tenente è trasferito nella categoria medici o farmacisti con il grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

Art. 13.

(Agevolazioni per il reclutamento dei medici e farmacisti)

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, è consentito il conferimento di gradi, nei ruoli degli ufficiali di complemento in congedo del personale mobilitabile del Corpo militare della Croce rossa italiana, a favore dei sanitari che per il possesso di particolari requisiti e competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua per il Corpo stesso.

2. Al fine di cui al comma 1, purchè esista capienza organica, possono essere conferiti:

a) il grado di tenente colonnello, ai medici o farmacisti che risultino: ordinari universitari, liberi docenti, professori associati, nonchè ai primari ospedalieri di ruolo;

b) il grado di maggiore, ai medici che risultino: aiuti ospedalieri di ruolo, ai medici e farmacisti i quali siano assistenti universitari di ruolo, oppure dirigenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici;

c) il grado di capitano ai medici che risultino: assistenti ospedalieri di ruolo, nonchè ai medici e farmacisti i quali rivestano qualifiche direttive apicali di ruolo dello Stato o di enti pubblici.

Art. 14.

(Qualifica di aiutante per i marescialli)

1. Il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, circa il conferimento della qualifica di aiutante, è esteso ai marescialli maggiori del contingente in servizio permanente della Croce rossa italiana previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e nei limiti del dieci per

cento dei posti in organico per i gradi di maresciallo.

Art. 15.

(Tutela del personale militare della Croce rossa italiana e delle infermiere volontarie chiamati in servizio)

1. L'articolo 36 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, chiamato in servizio per qualunque esigenza del Corpo stesso, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione del posto di lavoro e di trattamento economico, nonchè di previdenza ed assistenza previste per i richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni».

2. L'articolo 70 del regio decreto 12 maggio 1992, n. 918, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - 1. Alle appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, chiamate in servizio per qualunque esigenza del Corpo stesso, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni».

3. Il trattamento economico del personale militare della Croce rossa italiana, in conformità del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 116 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è soggetto ad automatico adeguamento ad ogni variazione di legge in materia di trattamento economico per gli appartenenti alle Forze armate.

Art. 16.

(Firme temporanee di servizio)

1. In analogia alle norme di legge per le Forze armate, il personale militare della Croce rossa italiana può anche essere ammesso a domanda all'effettuazione di firme annuali di servizio, a condizione che per gli

oneri derivanti da tali ferme siano previsti i corrispondenti stanziamenti nel bilancio dei Corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate per l'anno cui si riferiscono.

2. Sono estese nei casi di cui al comma 1 ed in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, 19, 20 e 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

CAPO II

INFERMIERE VOLONTARIE

Art. 17.

(Diploma e impiego)

1. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, giuridicamente riconosciuto nell'ambito delle prestazioni rese nell'assolvimento dei servizi della Croce rossa italiana e delle Forze armate, consente l'accesso, nel caso di possesso degli altri requisiti richiesti, al terzo anno delle scuole per infermieri professionali. Alla formazione delle infermiere volontarie la Croce rossa italiana provvede attraverso gli ospedali militari e civili o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

2. Le infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono destinate in via prioritaria a prestare servizio in tutte le formazioni sanitarie del Corpo militare della Croce rossa italiana e, ove necessario, in quelle delle Forze armate. Le infermiere volontarie possono, altresì, concorrere ai servizi assistenziali dell'Istituzione. Nell'impiego nell'ambito dei servizi ausiliari delle Forze armate, le infermiere volontarie - che hanno assimilazione di rango analoga ai cappellani militari - in tempo di guerra sono assoggettate alla disciplina militare e conseguentemente si fregiano delle stellette militari come previsto al secondo comma dell'articolo 249 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 249.

Art. 18.

(Trasferimento nella riserva)

1. Si applicano alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, i limiti di età fissati dagli articoli 40 e 45 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, per il trasferimento nella riserva e per il collocamento in congedo assoluto. Le infermiere volontarie in congedo assoluto conservano a titolo d'onore l'uso dell'uniforme e, se cessate da cariche gerarchiche, il grado ricoperto.

Art. 19.

(Norme regolamentari)

1. Eventuali modifiche al regolamento delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro.

2. La regolamentazione delle materie riguardanti l'organizzazione del servizio nonché le attribuzioni ed i compiti, la preparazione e la disciplina delle infermiere volontarie è adottata con provvedimento dell'ispettrice nazionale del Corpo approvato dal Ministro della difesa, sentito il presidente generale dell'Istituzione.

CAPO III

NORME DI PRIMA ATTUAZIONE E
FINALI

Art. 20.

(Condizioni per il trasferimento in s.p.e. degli ufficiali in servizio per le esigenze ausiliarie delle Forze armate)

1. In fase di prima applicazione, transitano in servizio permanente effettivo gli uffi-

ciali della Croce rossa italiana in servizio continuativo, quali vincitori di precedenti concorsi selettivi per la copertura di vacanze organiche, indetti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 settembre 1986 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 1988, che risultino in forza ai servizi ausiliari delle Forze armate.

2. In fase di prima applicazione, altresì, gli ufficiali Croce rossa italiana che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, con qualifica non inferiore a «superiore alla media», anche in più riprese almeno due anni, sei mesi ed un giorno di effettivo servizio nel Corpo e che alla stessa data si trovino in posizione di richiamati impegnati nei servizi ausiliari delle Forze armate, possono richiedere l'immissione nel contingente in servizio permanente effettivo di cui al precedente articolo 7.

3. L'accoglimento delle domande, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha luogo mediante concorso per titoli subordinato al giudizio della Commissione centrale del personale militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni.

4. Possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo solo gli ufficiali della Croce rossa italiana ritenuti idonei dalla Commissione di cui al comma 3 sulla base delle qualità militari e professionali, in rapporto alle quali la Commissione redige apposita graduatoria.

5. L'iscrizione nel contingente in servizio permanente ha luogo con il grado e con l'anzianità posseduti dall'ufficiale, anche in soprannumero all'atto della prima attuazione che sarà riassorbibile.

6. Per gli ufficiali nelle condizioni di cui al presente articolo che non abbiano richiesto il trasferimento in servizio permanente effettivo e per quelli non ammessi a tale trasferimento si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 24.

Art. 21.

*(Condizioni per il trasferimento in s.p.e.
dei sottufficiali)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, transitano in servizio permanente effettivo i sottufficiali della Croce rossa italiana addetti ai servizi ausiliari delle Forze armate che risultino vincitori dei precedenti concorsi selettivi per la copertura di vacanze organiche.

2. I sottufficiali, inoltre, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, anche in più riprese, almeno tre anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo nella Croce rossa italiana con qualifica non inferiore a «superiore alla media» e che, alla stessa data, si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti impiegati per i servizi ausiliari delle Forze armate, possono chiedere di partecipare al concorso per titoli per il trasferimento nel contingente in servizio permanente.

3. L'accoglimento delle domande, che debbono essere inoltrate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei sottufficiali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è subordinato al concorso per titoli, sottoposto a giudizio della Commissione centrale del personale militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni.

4. Possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo solo i sottufficiali della Croce rossa italiana riconosciuti idonei dalla predetta Commissione sulla base delle qualità militari e professionali, in rapporto alle quali la Commissione redige apposita graduatoria.

5. L'iscrizione nel contingente in servizio permanente ha luogo con il grado e con l'anzianità posseduti dal sottufficiale, anche in soprannumero all'atto della prima attuazione che sarà riassorbibile.

6. Per i sottufficiali che non abbiano richiesto il trasferimento in servizio permanente effettivo, per quelli non ammessi a ta-

le trasferimento, per quelli comunque in servizio per esigenze civili dell'istituzione, nonchè per quelli appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 12 di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 24.

Art. 22.

(Trasferimento degli ufficiali contabili nella categoria commissari - Copertura transitoria dei gradi più elevati)

1. Gli ufficiali della categoria contabili iscritti nei ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, vengono trasferiti d'ufficio nella categoria commissari conservando il grado e l'anzianità posseduti. I suddetti prendono posto dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità.

2. Fintanto che gli ufficiali del contingente in servizio permanente effettivo non siano in grado di conseguire la promozione a generale, le promozioni al grado di maggior generale continuano ad essere operate con le modalità previste dalla legge, tra i colonnelli della categoria in congedo del Corpo.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il grado di tenente generale previsto dal precedente articolo 3 viene conferito al maggior generale ispettore del Corpo a qualsiasi ruolo risulti iscritto.

Art. 23.

(Trasferimento di categoria per medici e farmacisti)

1. In sede di prima attuazione del disposto dell'articolo 11, il trasferimento d'autorità degli aventi titolo nella categoria medici o farmacisti viene effettuato limitatamente agli ufficiali che rivestono grado non superiore a capitano.

2. Negli altri casi può avere luogo a domanda degli interessati.

Art. 24.

(Passaggio all'impiego civile dei militari della Croce rossa italiana addetti ai servizi civili di istituto)

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana nelle condizioni di cui all'articolo 20 ed i sottufficiali e militari della Croce rossa italiana di cui all'articolo 21, i quali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino impiegati in attività di istituto estranee ai servizi ausiliari delle Forze armate, transitano nei ruoli del personale civile dell'Ente a copertura delle carenze organiche ivi esistenti.

2. Nei ruoli del personale civile di cui al comma 1, altresì, vengono trasferiti i militari della Croce rossa italiana appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, fatta eccezione per i soggetti che, con giudizio discrezionale dell'ispettorato superiore, siano giudicati indispensabili per le esigenze proprie del Corpo militare della Croce rossa italiana.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali di cui all'articolo 20, che per qualsiasi motivo non ottengano il trasferimento in servizio permanente effettivo.

Art. 25.

(Regolamento del Corpo militare della Croce rossa italiana)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede all'emanazione di un regolamento per il Corpo militare della Croce rossa italiana, nel quale i ruoli, le categorie, le specialità e l'utilizzazione del relativo personale vengono uniformati alle norme della presente legge.

Art. 26.

*(Copertura finanziaria -
Abrogazione di norme)*

1. La copertura dell'onere finanziario connesso con la chiamata in servizio del personale mobilitabile del Corpo, nonché per il contingente in servizio permanente effettivo di cui all'articolo 7, è assicurata nell'ambito dello stanziamento previsto per i servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

2. Ogni disposizione concernente il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie incompatibile con le norme della presente legge, è abrogata.

TABELLA
(articoli 7 e 8)

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO
PERMANENTE EFFETTIVO NEL CORPO MILITARE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA

Ufficiali in s.p.e.

Ten. Generale	1	(Ispettore superiore del Corpo)
Magg. Generali	2	(n. 1 Magg. Generale medico vice ispettore sanitario n. 1 Magg. Generale commissario vice ispettore operativo e per i servizi)
Colonnelli	15	(n. 7 Comandanti di settore operativo militare CRI n. 8 per incarichi di Capi reparto nello Ispettorato superiore del Corpo o di Comandanti di centri di mobilitazione di maggiore importanza)
T. Colonnelli magg.	23	(n. 11 preposti ai Centri di mobilitazione CRI n. 3 Comandanti: Gruppo unità militari di emergenza e dei servizi; Treno ospedale Forza operativa di pronto intervento; Reparto soccorso mobile centrale Forza operativa di pronto intervento n. 5 Capi ufficio presso Ispettorato superiore del Corpo n. 4 Ispettori amministrativi e tecnico sanitari, Vice capi ufficio)
Capitani	26	(n. 11 Capi ufficio presso i Centri di mobilitazione Croce rossa italiana n. 7 Addetti ai Comandi di settore operativo militare n. 3 Capi sezione presso ispettorato superiore del Corpo n. 5 Comandanti di reparti emergenza e servizi e di Centri addestrativi e logistici)
Tenenti s. Tenenti	49	(n. 23 Addetti ai centri di mobilitazione Croce rossa italiana n. 9 Comandanti di plotone o sezione nel gruppo unità militari di emergenza e dei servizi; nel Treno ospedale; nel Reparto soccorso mobile centrale)

	n. 8	Addetti agli uffici dell'ispettorato superiore del Corpo
	n. 9	Addetti a: basi logistiche, autoparchi, depositi, officine e magazzini di mobilitazione)
Totale ufficiali	n. 116	
<i>Sottufficiali in s.p.e.</i>		
Marescialli	65	
Marescialli Maggiori		(Aiutanti di sanità, infermieri, Consegnatari di magazzini, depositi ed officine; addetti ad uffici Maggiorità ed uffici Comando)
Marescialli Capi		(Aiutanti di sanità, infermieri, Vice consegnatari di magazzini, depositi ed officine; addetti uffici Comando e uffici Maggiorità)
Marescialli Ordinari		(Aiutanti di Sanità, infermieri, furieri presso centri di mobilitazione e Comando gruppo unità militari di emergenza e Servizi; capi officina e capi reparti lavorazioni presso magazzini, depositi e autoparchi)
Sergenti Maggiori e Sergenti	104	(Aiutanti di sanità, infermieri, automobilisti, furieri, contabili, tecnici trasmissioni, operatori meccanizzazione, capi cucinieri addetti a: reparti del Gruppo unità militari di emergenza e dei servizi depositi, autoparchi, officine e magazzini di mobilitazione uffici e comandi militari vari)
Totale sottufficiali	n. 169	
<i>Graduati in servizio continuativo</i>		
caporalmaggiori e caporali	208	(infermieri, automobilisti, specialisti vari, portaferriti, cuochi, trombettieri)

